



Repertorio n. 84674

Raccolta n. 54963

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno dieci marzo duemilaventisei.

In Bologna, Via Galliera n. 8.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,
è comparsa

- **FIORI Chiara**, [redacted] il giorno [redacted]
[redacted], ivi residente, [redacted], codice fiscale
dichiarato [redacted], cittadina italiana, la quale
dichiara di intervenire al presente atto oltre che in
proprio, in nome, conto e rappresentanza di:

* **PILI Claudia**, [redacted] il giorno [redacted],
residente [redacted], codice
fiscale dichiarato [redacted], cittadina italiana;

* **STOJANOVIC Sanja**, [redacted] il giorno [redacted]
[redacted], residente [redacted],
[redacted], codice fiscale dichiarato [redacted], cittadina
italiana;

giusta procura speciale a rogito del notaio Lorenzo Grossi
di Milano in data 21 gennaio 2026, n. 15266 di rep.,
contenente espressa autorizzazione a contrarre con se stesso
ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto **sub A)** e che la
procuratrice dichiara tuttora valida, efficace e non
revocata.

Detta parte comparente, della cui identità personale io
notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto
con il quale

premessi che

- i comparenti, animati da finalità di solidarietà e
beneficenza, intendono costituire un'associazione senza
scopo di lucro in memoria della comune amica Giorgia Basano,
persona la cui vita è stata contraddistinta da valori di
attenzione verso il prossimo, sensibilità umana e impegno
morale;

- l'associazione viene costituita con l'intento di onorare e
perpetuare il ricordo della sig.ra Giorgia Basano,
traducendo tale memoria in un impegno concreto e duraturo a
favore delle persone affette da malattie, dei soggetti
bisognosi, dei loro familiari e *caregiver*, nonché a sostegno
di iniziative di beneficenza e di ricerca scientifica
coerenti con tali finalità;

- i comparenti ritengono che la costituzione
dell'associazione rappresenti la forma più idonea per
trasformare il ricordo della sig.ra Giorgia Basano in un
progetto stabile di solidarietà, utilità sociale e sostegno
alla collettività, nel rispetto dei principi di gratuità,
trasparenza e assenza di scopo di lucro.

Reg.to a Bologna
il 12/03/2026
n. 11293
Serie 1T
euro 245,00

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO

Ai sensi degli artt. 36 ss. cod. civ., è costituita da FIORI Chiara, PILI Claudia e STOJANOVIC Sanja un'associazione sotto la denominazione "**Il magico armadio di Giò**".

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Bologna (BO), con indirizzo, attualmente, in Via de' Poeti n. 1/2 (presso lo "Studio Gnudi").

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

L'associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di beneficenza e sostegno, anche economico, in favore delle persone affette da malattie e, più in generale, dei soggetti bisognosi, nonché dei loro familiari e caregiver, al fine di migliorarne le condizioni di vita e favorirne la dignità, l'inclusione e l'assistenza, nonché di finanziare e sostenere progetti di ricerca scientifica, in particolare in ambito medico e sanitario, coerenti con le finalità solidaristiche dell'associazione.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare iniziative ed eventi di beneficenza, raccolta di fondi, donazioni, contributi, erogazioni liberali e lasciti, nonché organizzazione di campagne di *fundraising*;
- b) organizzazione di vendite di beneficenza, eventi solidali, lotterie, manifestazioni e iniziative analoghe, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa tempo per tempo vigente, finalizzate esclusivamente al finanziamento delle attività istituzionali;
- c) svolgere e promuovere attività di volontariato, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, strutture sanitarie, università, associazioni e organizzazioni del Terzo settore per il perseguimento delle finalità associative;
- d) produzione, acquisto e distribuzione di materiali informativi, editoriali o promozionali inerenti alle finalità associative.

L'associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale o accessoria, purché svolta nei limiti consentiti dalla legge e in via strumentale, secondaria e non prevalente rispetto alle finalità istituzionali, e comunque destinando integralmente eventuali utili o avanzi di gestione al perseguimento degli scopi associativi.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello statuto *infra* allegato.

ART. 5) ORGANO DIRETTIVO

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 3 (tre) membri, che resterà in carica a tempo indeterminato nelle persone di:

- **FIORI Chiara**, come sopra generalizzata, Presidente;
- **PILI Claudia**, come sopra generalizzata;
- **STOJANOVIC Sanja**, come sopra generalizzata;

i quali accettano, dichiarando l'insussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo.

Ai componenti del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 6) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto **sub B)**.

ART. 7) PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

ART. 8) DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali, le parti comparenti dichiarano che il presente atto è assoggettato:

- all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (duecento), ai sensi dell'art. 11, comma 1, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131 del 1986;
- all'imposta di bollo nella misura di euro 45 (quarantacinque), ai sensi dell'art. 1, comma 1 *bis* 1, n. 4), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

ART. 9) PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), le parti comparenti, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico

ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

ART. 10) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

ART. 11) SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per quattro pagine.

Sottoscritto alle ore 17.20

F.ti Chiara Fiori - FEDERICO TASSINARI

Allegato A) al N. 84674/54963 di Rep.

N. 15266 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

PROCURA SPECIALE

L'anno duemilaventisei, il giorno ventuno del mese di gennaio.

(21 gennaio 2026)

In Milano, via Leopardi, n. 27.

Avanti a me dottor LORENZO GROSSI, Notaio residente a Milano, iscritto al

Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

PILI CLAUDIA, nata [REDACTED], residente in

STOJANOVIC SANJA, nata [REDACTED], re-

sidente in [REDACTED]

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

nominano e costituiscono

loro procuratrice speciale

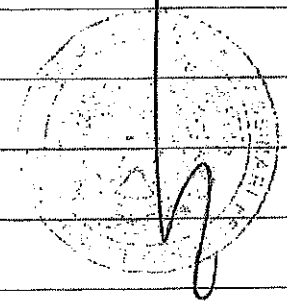
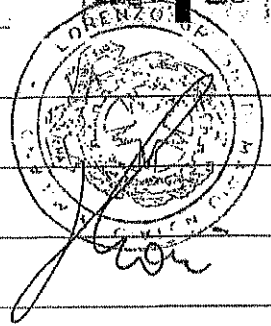
la signora:

FIORI CHIARA, nata a [REDACTED], residente a

affinché, in nome, vece e conto di esse parti conferenti procura, e in concorso con altri e con essa stessa procuratrice, abbia a intervenire all'atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta che avrà la seguente denominazione:

"Il magico armadio di Giò",

con sede in Bologna (BO), o altra denominazione sociale o sede se così verrà



deciso al momento della stipulazione, avente scopo di beneficenza e sostegno, anche economico, in favore delle persone affette da malattie e, più in generale, dei soggetti bisognosi, nonché dei loro familiari e *caregiver*, al fine di migliorare le condizioni di vita e favorirne la dignità, l'inclusione e l'assistenza, nonché di finanziare e sostenere progetti di ricerca scientifica, in particolare in ambito medico e sanitario, coerenti con le finalità solidaristiche dell'associazione.

La nominata procuratrice potrà, in accordo con gli altri soci: approvare e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto, anche apportando modifiche, integrazioni o adattamenti che si rendessero necessari o opportuni per la validità dell'atto e per la conformità alla normativa vigente; determinare la sede, la durata dell'associazione, le finalità istituzionali ricomprese nello scopo sopra descritto e con facoltà di migliore precisazione, le attività esercitate, nonché le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza; sottoscrivere e versare l'eventuale quota associativa di iscrizione, determinandone l'importo; nominare gli organi associativi, ivi compresi gli amministratori, il Presidente e, se del caso, ogni altro organo previsto dallo statuto, anche in persona di essa procuratrice, conferire eventuali poteri di rappresentanza agli organi dell'associazione; sottoscrivere ogni dichiarazione, rendere attestazioni, prestare consensi e compiere ogni atto necessario o utile alla costituzione dell'associazione e al perfezionamento degli adempimenti conseguenti, nessuno escluso né eccettuato.

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo l'enumerazione che precede esemplificativa e non tassativa.

Con l'espressa facoltà, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., di contrarre con essa

stessa parte mandataria o persona di cui sia anche procuratrice o rappresentante legale.

Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di ratifica o conferma ma con obbligo di rendiconto.

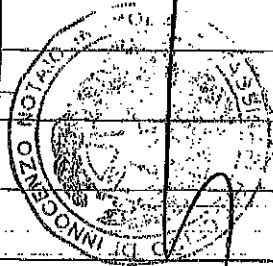
La presente procura è rilasciata per l'esecuzione di un solo affare.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre pagine di un solo foglio, ho dato lettura ai Comparenti. Viene sottoscritto alle ore 18,00 (chiuso il).

Claudio R.

Sanja Stojanovic

Lorenzo Lorenzi



Certifico io sottoscritto dottor LORENZO GROSSI, Notaio residente a Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 13 novembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

In Milano, via Leopardi, n. 27, il giorno 22 gennaio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi



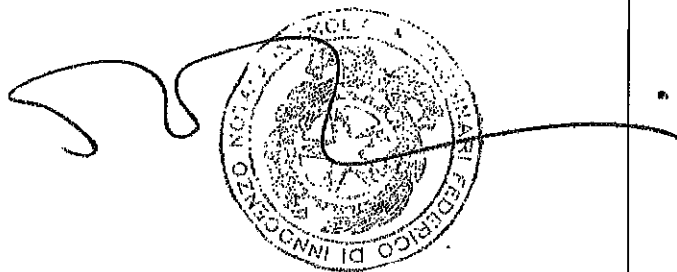
Repertorio n. 84673

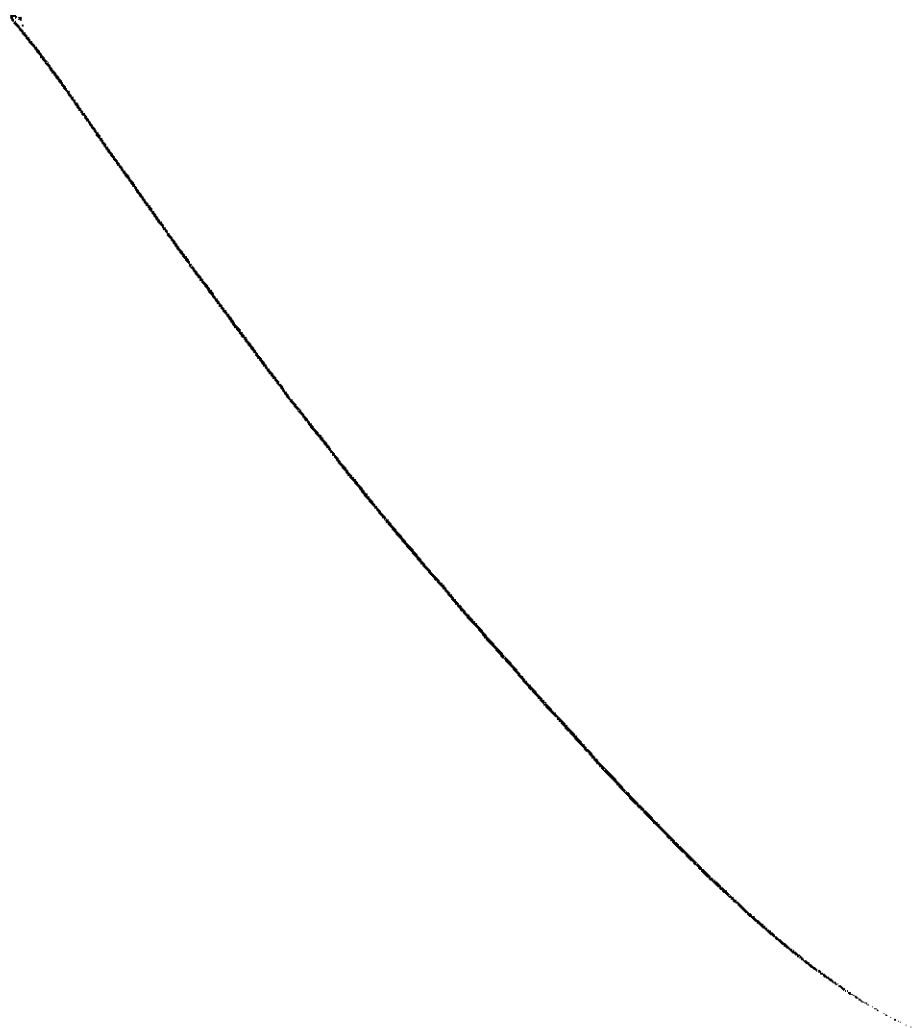
Certificazione di conformità
di documento cartaceo a documento informatico

(art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005)

Certifico io sottoscritto Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero 4 (quattro) pagine su numero 2 (due) fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta sul supporto informatico e certificata dal notaio Lorenzo Grossi di Milano conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (dal giorno 13 novembre 1023 al giorno 13 novembre 2026) del certificato di detta firma digitale di detto notaio rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority".

Bologna, Via Galliera n. 8, il giorno dieci marzo duemilaventesi.





Allegato B) al n. 84674/54963 di rep.

STATUTO

Art. 1

Denominazione – sede

È costituita, in memoria di Giorgia Basano, un'associazione denominata **"Il magico armadio di Giò"**, con sede in Bologna (BO), attualmente in Via de' Poeti n. 1/2 (presso lo "Studio Gnudi").

Art. 2

Oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha lo scopo di beneficenza e sostegno, anche economico, in favore delle persone affette da malattie e, più in generale, dei soggetti bisognosi, nonché dei loro familiari e *caregiver*, al fine di migliorarne le condizioni di vita e favorirne la dignità, l'inclusione e l'assistenza, nonché di finanziare e sostenere progetti di ricerca scientifica, in particolare in ambito medico e sanitario, coerenti con le finalità solidaristiche dell'associazione.

Art. 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare iniziative ed eventi di beneficenza, raccolta di fondi, donazioni, contributi, erogazioni liberali e lasciti, nonché organizzazione di campagne di *fundraising*;
- b) organizzazione di vendite di beneficenza, eventi solidali, lotterie, manifestazioni e iniziative analoghe, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa tempo per tempo vigente, finalizzate esclusivamente al finanziamento delle attività istituzionali;
- c) svolgere e promuovere attività di volontariato, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, strutture sanitarie, università, associazioni e organizzazioni del Terzo settore per il perseguimento delle finalità associative;
- d) produzione, acquisto e distribuzione di materiali informativi, editoriali o promozionali inerenti alle finalità associative.

L'associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale o accessoria, purché svolta nei limiti consentiti dalla legge e in via strumentale, secondaria e non prevalente rispetto alle finalità istituzionali, e comunque destinando integralmente eventuali utili o avanzi di gestione al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 4

Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) *soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione nonché quelli che aderiranno all'associazione entro un mese dalla data di sua costituzione;
- 2) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno all'associazione dopo un mese dalla data di sua costituzione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione; possono altresì essere nominati soci onorari o benemeriti i soggetti legati da un particolare rapporto di parentela o da uno speciale legame personale con la sig.ra Giorgia Basano, in quanto associazione costituita in sua memoria.

Art. 5
Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Art. 6
Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito) o, in mancanza, ricorrendo all'autorità giudiziaria a norma di legge; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di recesso, inviata al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 3 (tre) mesi prima.

Art. 8
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
- il Revisore unico o il Collegio dei Revisori legali, se nominato;

– il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, a mezzo e-mail o PEC o raccomandata anche a mano, inviati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto, nonché sulla trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto richiedano maggioranze qualificate.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto, occorre la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) membri fino ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nell'eventuale regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, nonché eventualmente il Vice-Presidente ed il Segretario, a maggioranza assoluta, salvo che non abbia già provveduto l'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di revoca, decadenza, morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e, se obbligatorio od opportuno, preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) nominare il Segretario.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Presidente dell'associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 13

Segretario

Il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica con la medesima scadenza e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 14

Revisore e Collegio dei Revisori legali

L'organo di controllo dell'Associazione può essere costituito, su deliberazione dell'Assemblea dei soci, in forma collegiale (Collegio dei Revisori legali) ovvero in forma monocratica (Revisore Unico).

Il Collegio dei Revisori legali è un organo composto di 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti, salvo che non abbia già provveduto l'Assemblea.

In caso di Revisore Unico, questi è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; ove previsto dalla legge, il Revisore Unico deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

Ove sia istituito, l'organo di controllo, monocratico o collegiale, avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Collegio dei Proviviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Proviviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti, salvo che non abbia già provveduto l'assemblea.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 16 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Riunioni a distanza

In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Proviviri, etc.) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, anche solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In caso di riunioni esclusivamente telematiche, salvo che non si tratti di riunione totalitaria, l'avviso di convocazione potrà omettere il luogo di convocazione e indicherà esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, ovvero le modalità con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

Delle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione può essere effettuata registrazione audio/video qualora il Presidente dell'organo interessato ne proponga l'adozione e l'organo medesimo la approvi a maggioranza dei presenti. Le registrazioni sono effettuate esclusivamente ai fini di verbalizzazione e documentazione interna e nel rispetto della normativa vigente applicabile, ivi incluse le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere impiegato in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 19 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 15;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 20 Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo (se obbligatorio od opportuno) e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini previsti dal presente statuto o dalla legge.

Art. 21 Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, ai soci a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, e devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 22 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

I beni dell'associazione che residuano esaurita la procedura di liquidazione saranno devoluti, a cura dei liquidatori ad altri enti che perseguono finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero stabilita dall'assemblea; in quest'ultimo caso è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.